

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 marzo 2011

**relativa alla conformità della norma EN 14682:2007 sui cordoncini e lacci nell'abbigliamento per bambini all'obbligo generale di sicurezza previsto dalla direttiva 2001/95/CE e del Parlamento europeo e del Consiglio e alla pubblicazione del riferimento della norma nella Gazzetta ufficiale**

[notificata con il numero C(2011) 1860]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/196/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

sentito il parere del comitato permanente istituito a norma dell'articolo 5 della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione <sup>(2)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/95/CE i produttori sono tenuti a immettere sul mercato soltanto prodotti sicuri.
- (2) A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/95/CE si presume che un prodotto sia sicuro, per quanto concerne i rischi e le categorie di rischi disciplinati dalla pertinente normativa nazionale, quando è conforme alle norme nazionali non cogenti che recepiscono le norme europee, i cui riferimenti sono stati pubblicati dalla Commissione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, della medesima direttiva.
- (3) Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva le norme europee sono elaborate dagli organismi europei di normalizzazione in base a mandati della Commissione. La Commissione pubblica i riferimenti di tali norme.
- (4) L'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva stabilisce una procedura per la pubblicazione dei riferimenti delle norme adottate dagli organismi europei di normalizzazione anteriormente all'entrata in vigore della direttiva. Qualora tali norme soddisfino l'obbligo generale di sicurezza, la Commissione decide di pubblicarne gli estremi nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. In tal caso la Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, decide, secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva, in merito all'adeguatezza della norma in questione rispetto all'ob-

bligo generale di sicurezza. La Commissione decide la pubblicazione dei riferimenti della norma previa consultazione del comitato istituito dall'articolo 5 della direttiva 98/34/CE. La Commissione informa gli Stati membri della propria decisione.

- (5) Nel novembre 2000 la Commissione ha affidato il mandato M/309 al CEN (Comitato europeo di normazione) incaricandolo di elaborare norme europee di sicurezza in relazione ai rischi di strangolamento, lesioni e intrappolamento presentati dai cordoncini e dai lacci nell'abbigliamento per bambini.
- (6) In risposta al mandato della Commissione il CEN ha adottato la norma EN 14682:2004. La Commissione ne ha pubblicato il riferimento nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(3)</sup>.
- (7) Nel settembre 2007 la norma EN 14682:2004 è stata sostituita da una nuova versione adottata dal CEN. Tale versione chiarifica le disposizioni applicabili ai cordoncini e ai lacci nell'abbigliamento per bambini e include illustrazioni esplicative. Il riferimento della norma EN 14682:2007 non è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (8) Tra il novembre 2008 e il febbraio 2010 le autorità preposte alla sorveglianza del mercato di 11 Stati membri hanno indagato congiuntamente la conformità degli indumenti per l'infanzia disponibili sui rispettivi mercati al disposto della norma EN 14682:2007. Il progetto era cofinanziato dalla Commissione <sup>(4)</sup>.
- (9) Le autorità preposte alla sorveglianza del mercato che hanno partecipato al progetto hanno presentato più di 400 notifiche RAPEX relative a indumenti che non erano conformi al disposto della norma EN 14682:2007. Tali notifiche corrispondevano a una quota significativa del numero complessivo di notifiche RAPEX ricevute nel 2009 <sup>(5)</sup>.
- (10) Questo progetto comune è servito anche ad assicurare una più ampia conoscenza delle disposizioni della norma EN 14682:2007 da parte degli operatori economici lungo la filiera delle forniture sensibilizzandoli alla problematica.

<sup>(1)</sup> GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.

<sup>(3)</sup> GU L 200 del 22.7.2006, pag. 35, GU C 171 del 22.7.2006, pag. 23.

<sup>(4)</sup> [http://ec.europa.eu/consumers/safety/news/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/consumers/safety/news/index_en.htm)

<sup>(5)</sup> [http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/docs/2009\\_rapex\\_report\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/docs/2009_rapex_report_en.pdf)

- (11) La Commissione ritiene che la norma EN 14682:2007 adempia il suo mandato M/309, ottemperi all'obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE e ritiene pertanto che il suo riferimento debba essere pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* conformemente alla procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 2, primo comma.
- (12) La presente decisione sulla conformità della norma EN 14682:2007 all'obbligo generale di sicurezza è adottata su iniziativa della Commissione.
- (13) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma della direttiva 2001/95/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La norma EN 14682:2007 «Sicurezza dell'abbigliamento per bambini — Cordoncini e lacci nell'abbigliamento per bambini

— Specifiche» soddisfa l'obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE per i rischi da essa coperti.

*Articolo 2*

Il riferimento della norma EN 14682:2007 è pubblicato nella serie C della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e sostituisce il riferimento della norma EN 14682:2004.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2011.

*Per la Commissione*

John DALLI

*Membro della Commissione*

---